

2020 RELAZIONE ANNUALE

GARANTIRE LA PROTEZIONE DEI DATI IN UN MONDO CHE CAMBIA SINTESI



GARANTIRE LA PROTEZIONE DEI DATI IN UN MONDO CHE CAMBIA



Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) è un organismo europeo indipendente, istituito dal [Regolamento generale sulla protezione dei dati \(GDPR\)](#), che mira a garantire l'applicazione coerente delle norme in materia di protezione dei dati in tutto lo Spazio economico europeo (SEE) promuovendo la cooperazione fra le autorità nazionali di controllo e pubblicando orientamenti generali a livello del SEE per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati.

L'EDPB comprende i vertici delle autorità di controllo dell'UE e il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS). La Commissione europea e, relativamente alle questioni connesse al GDPR, l'Autorità di controllo dell'Associazione europea di libero scambio hanno il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni dell'EDPB senza diritto di voto. Anche le autorità di controllo dei paesi del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) sono membri dell'EDPB, sebbene non abbiano il diritto di voto. L'EDPB ha sede a Bruxelles.

L'EDPB dispone di un [segretariato](#) fornito dall'EDPS. Un [protocollo d'intesa](#) stabilisce i termini della cooperazione fra l'EDPB e l'EDPS.

1. ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL 2020

1.1. Contributo dell'EDPB alla valutazione del GDPR

Nel febbraio 2020 l'EDPB e le autorità nazionali di controllo [hanno contribuito](#) alla valutazione e al riesame del GDPR effettuati dalla Commissione europea, conformemente a quanto disposto all'articolo 97 del GDPR.

L'EDPB ritiene che il GDPR abbia rafforzato la protezione dei dati quale diritto fondamentale e abbia armonizzato l'interpretazione dei principi della protezione dei dati. Sono stati potenziati i diritti degli interessati, che hanno acquisito maggiore consapevolezza nell'esercizio di tali diritti. Il GDPR contribuisce inoltre a dare maggiore visibilità globale al

quadro giuridico dell'UE ed è considerato un modello al di fuori dell'UE. Nella relazione l'EDPB afferma che l'applicazione del GDPR è stata un successo, pur riconoscendo il persistere di alcune problematiche. A titolo di esempio, desta ancora preoccupazione l'insufficienza delle risorse destinate alle autorità di controllo e, per altro verso, le differenze rilevate nelle norme procedurali nazionali incidono sul meccanismo di cooperazione fra autorità di controllo.

Ciononostante, l'EDPB è convinto che la cooperazione esistente fra le autorità di controllo agevolerà l'instaurazione di una cultura comune della protezione dei dati e l'adozione di prassi coerenti.

L'EDPB ritiene inoltre sia prematuro riesaminare il GDPR.

1.2. La lotta contro il COVID-19

Durante la pandemia di COVID-19, gli Stati membri del SEE hanno iniziato ad adottare misure intese a monitorare, contenere e attenuare la diffusione del virus. Molte di queste misure hanno comportato il trattamento di dati personali, come l'impiego di app per il tracciamento dei contatti, l'uso di dati relativi all'ubicazione o il trattamento dei dati sanitari a fini di ricerca. L'EDPB ha quindi pubblicato [orientamenti](#) sulle modalità di trattamento dei dati personali nel contesto della pandemia di COVID 19. In questo periodo l'EDPB ha inoltre risposto a lettere dei deputati del Parlamento europeo nelle quali si chiedevano ulteriori chiarimenti su questioni connesse alla pandemia di COVID-19.

1.3. Flussi internazionali di dati personali dopo la sentenza *Schrems II*

Il 16 luglio 2020 la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte) si è pronunciata nella [causa C-311/18 \(Schrems II\)](#). La Corte ha esaminato i due meccanismi che consentono i trasferimenti di dati personali da paesi del SEE verso paesi

non SEE (paesi terzi), nella fattispecie lo scudo UE-USA per la privacy e le clausole contrattuali tipo. La Corte ha invalidato la decisione di adeguatezza alla base dello scudo UE USA per la privacy, rendendola quindi inutilizzabile ai fini del trasferimento. Ha invece riconosciuto la validità della decisione 2010/87 della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento in paesi terzi; pertanto le clausole contrattuali tipo sono tuttora utilizzabili per consentire i trasferimenti internazionali di dati. Ciò, a condizione che l'esportatore (se necessario con l'assistenza dell'importatore) valuti, prima del trasferimento, il livello di protezione offerto nell'ambito di tali trasferimenti, tenendo conto sia delle clausole contrattuali tipo, sia degli aspetti pertinenti del sistema giuridico del paese dell'importatore, per quanto attiene agli accessi ai dati da parte delle autorità pubbliche di detto paese. I fattori da prendere in considerazione ai fini di tale valutazione sono quelli stabiliti, in maniera non esaustiva, all'articolo 45, paragrafo 2, del GDPR.

La sentenza ha implicazioni di ampia portata per i soggetti stabiliti nel SEE che utilizzano tali meccanismi per consentire i trasferimenti di dati personali verso gli USA e altri paesi terzi. Di conseguenza, l'EDPB ha pubblicato numerosi documenti di orientamento, fra cui alcune [FAQ](#) e [raccomandazioni](#), in merito alla sentenza e alla sua attuazione.

1.4. Prima decisione vincolante a norma dell'articolo 65 del GDPR

Il 9 novembre 2020 l'EDPB ha adottato la sua prima [decisione](#) di composizione di una controversia ai sensi dell'articolo 65 del GDPR. La decisione vincolante riguardava la controversia sorta dopo che l'Autorità di controllo irlandese, in qualità di capofila, aveva emesso un progetto di decisione riguardante Twitter International Company e le successive obiezioni pertinenti e motivate espresse da alcune autorità di controllo interessate.

2. COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI – ATTIVITÀ NEL 2020

Nel 2020 l'EDPB ha adottato dieci [linee-guida](#) su argomenti quali le figure di titolare e responsabile del trattamento e il targeting degli utenti delle piattaforme sociali; altre tre linee-guida sono state adottate successivamente a una consultazione pubblica. L'EDPB ha pubblicato anche due [raccomandazioni](#).

L'EDPB ha inoltre esaminato le procedure relative alle attività di coerenza al fine di apportare i necessari chiarimenti e garantirne l'efficienza per le autorità di controllo. Nel 2020 l'EDPB ha pubblicato 32 [pareri](#) ai sensi dell'articolo 64 del GDPR, per la maggior parte riguardanti progetti di requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di codici di condotta o di un organismo di certificazione nonché norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento relative a diverse imprese.

3. ATTIVITÀ DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO NEL 2020

Le autorità nazionali di controllo sono autorità pubbliche indipendenti che vigilano sull'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati. Le autorità di controllo svolgono un ruolo di primo piano nella protezione dei diritti delle persone. Esse possono adempiere a tali funzioni attraverso l'esercizio di poteri correttivi.



Il sito web dell'EDPB include una selezione delle [attività delle autorità di controllo](#) relative all'applicazione del GDPR a livello nazionale.

L'EDPB ha pubblicato sul proprio sito web un [registro](#) delle decisioni adottate dalle autorità nazionali di controllo ai sensi della procedura di cooperazione dello "sportello unico" (articolo 60 del GDPR).

3.1. Cooperazione transfrontaliera

Il GDPR chiede alle autorità di controllo del SEE di cooperare strettamente al fine di garantire l'applicazione coerente del GDPR e la tutela dei diritti di protezione dei dati in tutto il SEE. Uno dei loro compiti è coordinare il processo decisionale nei casi di trattamento transfrontaliero dei dati.

Fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 si sono registrati 628 casi transfrontalieri, dei quali 461 avviati a seguito di reclami, mentre 167 avevano un'origine diversa, ad esempio indagini, obblighi giuridici e/o notizie riportate dai media.

Il meccanismo dello "sportello unico" prevede la cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate. L'autorità di controllo capofila guida l'istruttoria e ricopre un ruolo chiave nel processo teso al raggiungimento del consenso tra le autorità di controllo interessate, oltre ad adoperarsi per l'adozione di una decisione coordinata riguardo al titolare o al responsabile del trattamento. Fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 si sono registrati 203 progetti di decisione, dei quali 93 sono sfociati in [decisioni definitive](#) raccolte in un registro pubblico.

La procedura di assistenza reciproca permette alle autorità di controllo di chiedere alle altre autorità di controllo informazioni o misure ulteriori ai fini di un'efficace cooperazione, ad esempio autorizzazioni preventive e indagini. Fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 le autorità di controllo hanno avviato 246 procedure formali di assistenza reciproca. Esse hanno avviato

2258 procedure informali di questo tipo. L'assistenza reciproca è inoltre utilizzata dalle autorità di controllo per chiedere all'autorità competente di trattare reclami da esse ricevuti che non riguardano un trattamento transfrontaliero così come definito nel GDPR.

4. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E TRASPARENZA

Durante la pandemia di COVID-19 l'EDPB ha risposto a lettere di deputati del Parlamento europeo nelle quali si chiedevano ulteriori chiarimenti su questioni connesse al COVID-19. L'EDPB ha organizzato un evento con le parti interessate sul concetto di interesse legittimo per raccogliere pareri e punti di vista in merito a tale questione specifica al fine di elaborare orientamenti futuri.

In seguito all'adozione preliminare di linee-guida, l'EDPB organizza consultazioni pubbliche per dare alle parti interessate e ai cittadini l'opportunità di fornire ulteriori contributi che saranno presi in considerazione nel successivo processo di stesura. Nel 2020 l'EDPB ha varato e portato a termine sette consultazioni di questo tipo.

Per il terzo anno consecutivo, l'EDPB ha condotto un'indagine nell'ambito del riesame annuale delle sue attività a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del GDPR. L'analisi si è focalizzata sul lavoro e sui risultati dell'EDPB nel 2020, con un'attenzione particolare per le linee-guida e le raccomandazioni, al fine di capire quanto gli utenti ritengano utili gli orientamenti interpretativi delle disposizioni del GDPR stilati dall'EDPB nonché identificare modalità future per accompagnare meglio le persone e le organizzazioni nell'approccio alla protezione dei dati.

5. STRATEGIA E OBIETTIVI PER IL 2021

L'EDPB ha definito la sua [strategia per il periodo 2021-2023](#), che copre i quattro pilastri principali dei suoi obiettivi strategici, nonché tre azioni chiave per ciascun pilastro al fine di raggiungere tali obiettivi. All'inizio del 2021 l'EDPB ha adottato il suo [programma di lavoro](#) biennale per il periodo 2021-2022, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29 del regolamento interno dell'EDPB. Il programma di lavoro si basa sulle priorità individuate dalla strategia dell'EDPB 2021-2023 e permetterà di mettere in pratica gli obiettivi strategici dell'EDPB.

Recapiti

Indirizzo postale

Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles

Indirizzo della sede

Rue Montoyer 30, B-1000 Bruxelles